

CIRCOLARE N. 49/2026 DEL 9 SETTEMBRE 2026*OGGETTO***RENTRI****FIR DIGITALE (xFIR) OBBLIGATORIO DAL 16.9.2026***RIFERIMENTI NORMATIVI*

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale); D.Lgs. n. 213 del 23/12/2022, Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) 4 aprile 2023, n. 59; Art. 13 co. 5-bis del DL 31.12.2025 n. 200 (c.d. decreto "Mille-proroghe"); Legge 30 dicembre 2025, n. 199; Decreto Legge 116 dell'8 agosto 2025, convertito in Legge 147/2025

*ALLEGATI**CLASSIFICAZIONE*

DIRITTO DI IMPRESA
DIRITTO AMBIENTALE
RENTRI

CODICE CLASSIFICAZIONE

30
001
000

*COLLEGAMENTI**REFERENTE STUDIO***dott.ssa Adriana ADRIANI***BRIEFING*

Al fine di adottare le adeguate politiche ambientali, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con il supporto tecnico operativo dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ha istituito il RENTRI, ossia il sistema informativo di tracciabilità dei rifiuti, previsto dall'art. 188-bis del DLgs. 152/2006, per poter acquisire e monitorare i dati ambientali.

Nella sostanza, il RENTRI ha introdotto un modello di gestione digitale per l'assolvimento degli adempimenti già previsti dal DLgs. 152/2006 quali l'emissione dei formulari di identificazione del trasporto e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico, consentendo attraverso la messa a sistema delle informazioni contenute in questi documenti, un costante monitoraggio dei flussi dei rifiuti e di materia, basato sulla verifica di ogni codice EER e di ciascun punto di generazione del rifiuto.

RENTRI

Il RENTRI è lo strumento su cui il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica fonda il sistema di tracciabilità dei rifiuti e prevede la digitalizzazione dei documenti relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti.

L'adozione di un sistema di tracciabilità, prevista dalla Strategia nazionale per l'economia circolare, permette di acquisire e monitorare i dati ambientali, rendendoli fruibili non solo per le attività di vigilanza e controllo, ma anche per le politiche ambientali adottate dal Ministero.

In particolare, il RENTRI introduce un modello di gestione digitale per l'assolvimento degli adempimenti già previsti dal D.lgs. n. 152/2006 quali l'emissione dei formulari di identificazione del trasporto e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico, consentendo attraverso la messa a sistema delle informazioni contenute in questi documenti, un costante monitoraggio dei flussi dei rifiuti e di materia, basato sulla verifica di ogni codice EER e di ciascun punto di generazione del rifiuto.

Il RENTRI rappresenta un punto di incontro tra la transizione ecologica e digitale, permette una sinergia tra le esigenze della pubblica amministrazione e delle imprese e genera benefici per tutti gli attori coinvolti, dalle istituzioni agli enti di controllo alle imprese.

Le principali finalità del RENTRI consistono:

- nel mettere a disposizione della P.A. un flusso costante di dati e informazioni sulla movimentazione dei rifiuti, a supporto delle politiche ambientali e della pianificazione regionale;
- sostenere le autorità di controllo nella prevenzione e nel contrasto della gestione illecita dei rifiuti, facilitando le modalità di verifica basate su documenti digitali;
- assolvere con rapidità e facilità agli adempimenti previsti per le imprese, con lo snellimento delle procedure, anche attraverso l'utilizzo di strumenti di supporto alla transizione digitale messi a disposizione dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
- ridurre i tempi per la trasmissione dei dati necessari per la rendicontazione e il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi europei di recupero e riciclo;
- gestire in modalità digitale milioni di documenti cartacei.

Il RENTRI è articolato in:

- ⌚ una sezione Anagrafica, comprensiva dei dati dei soggetti iscritti e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni;
- ⌚ una sezione Tracciabilità, comprensiva dei dati ambientali relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 152/2006 e dei dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto ove previsto.

SOGGETTI OBBLIGATI ALL'ISCRIZIONE AL RENTRI

Si fa presente **che a partire dello scorso 15 dicembre 2024 sono stati attivati i servizi per l'iscrizione al RENTRI**. A seguito dell'entrata in vigore della Legge 199 del 30/12/2025 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.301 del 30/12/2025, sono tenuti ad iscriversi al RENTRI, mediante l'accreditamento alla piattaforma telematica per il conferimento dei dati, i soggetti di cui all'art. 188-bis del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 così come modificato, da ultimo, dalla Legge 199 del 30 dicembre 2025, di seguito riportati:

1. gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;

2. i produttori di rifiuti pericolosi;
3. gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
4. i soggetti di cui all'art. 189, comma 3, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152, con riferimento ai rifiuti non pericolosi.

Per quanto riguarda i soggetti di cui al punto 4) sono ricompresi:

- trasportatori di rifiuti non pericolosi;
- gli intermediari di rifiuti non pericolosi;
- i produttori di rifiuti non pericolosi di cui ai punti c) d) e g) dell'art. 184 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. con più di 10 dipendenti.

Si riporta di seguito la classificazione di cui all'articolo 184:

- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali diversi da quelli urbani;
- d) i rifiuti speciali prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali diversi da quelli urbani;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.

Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione al RENTRI:

- a. i Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui all'articolo 237, comma 1 del D. Lgs. 152/2006
- b. i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 190, commi 5 e 6 del D. Lgs. 152/2006

Per quanto riguarda i termini entro cui procedere all'iscrizione, è prevista una fase transitoria che si è conclusa a febbraio 2026. Le imprese tenute ad iscriversi hanno proceduto a scaglioni:

- dal 15 dicembre 2024 al 13 febbraio 2025: imprese/enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali.
- dal 15 giugno 2025 al 14 agosto 2025: imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi, tra 11 e 50 dipendenti; imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da attività industriali e artigianali, tra 11 e 50 dipendenti;
- dal 15 dicembre 2025 al 13 febbraio 2026: imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi, fino a 10 dipendenti; produttori di rifiuti pericolosi diversi da imprese o enti.

La mancata o irregolare iscrizione al RENTRI secondo le tempistiche e le modalità definite dal D.M. 04 aprile 2023, n. 59, comporta, ai sensi dell'art. 258, commi 10, 11 e 12, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 2000,00 per i rifiuti non pericolosi e da € 1000,00 a € 3000,00 per i rifiuti pericolosi.

Le sanzioni sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione al RENTRI entro i 60 giorni successivi alla data di scadenza dei termini previsti dal D.M. 04 aprile 2023, n. 59. È comunque prevista la possibilità di **iscriversi volontariamente** a tutte le imprese che non rientrano tra quelle indicate.

FIR CARTACEO FINO AL 15.9.2026

In materia di tracciabilità dei rifiuti, l'art. 13 co. 5-bis del DL 31.12.2025 n. 200 (c.d. decreto "Mille-proroghe") ha differito al 15.9.2026 il termine entro il quale il formulario di identificazione dei rifiuti può essere emesso in formato cartaceo.

Il differimento riguarda i piccoli produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati a iscriversi al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) dal 15.12.2025 (in base al di-sposto dell'art. 13 co. 1 lett. c) del DM 59/2023) che, fino al 15.9.2026, possono emettere il formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) in formato cartaceo, in alternativa al formulario digitale (xFIR).

Pertanto, fino al 15.9.2026:

- il FIR può essere emesso in formato cartaceo, in alternativa al formato digitale;
- non si rendono applicabili le sanzioni relative alla mancata o incompleta trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nei formulari di identificazione rifiuti.

Giova ricordare che il formato con cui è emesso il FIR da parte del produttore/detentore determina la modalità di gestione da parte di tutta la filiera. Ciò significa che:

- se il produttore/detentore emette il FIR in formato digitale, tutta la filiera (trasportatori, destinatari) deve gestire il FIR in formato digitale;
- se il produttore/detentore emette il FIR in formato cartaceo, tutta la filiera (trasportatori, destinatari) deve gestire il FIR nello stesso formato cartaceo.

FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI (FIR) DIGITALE - OBBLIGATORIETÀ DAL 16.9.2026

In seguito alla proroga prevista dal citato art. 13 co. 5-bis del DL 31.12.2025 n. 200, tutti i soggetti tenuti a iscriversi al RENTRI devono trasmettere il formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale (FIR digitale o xFIR), di cui all'art. 7 del DM 4.4.2023 n. 59, a decorrere dal 16.9.2026.

Il FIR digitale è vidimato digitalmente tramite l'assegnazione di un codice univoco reso disponibile da un'apposita applicazione del RENTRI ("RENTRI FIR Digitale").

Detta applicazione è stata oggetto di aggiornamenti da parte del RENTRI che, a decorrere dal 5.8.2026, è supportata esclusivamente sui dispositivi mobili dotati di sistema operativo Android ver-sione 10 o successiva e iOS versione 16 o successiva.

MANCATA O INCOMPLETA TRASMISSIONE AL RENTRI DEI DATI CONTENUTI NEI FIR - SANZIONI APPLICABILI

A decorrere dal 16.9.2026, si rendono applicabili le sanzioni previste per la mancata o incompleta trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nei FIR (art. 258 co. 10-bis del DLgs. 152/2006 "Codice dell'ambiente").

In particolare:

- salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi eventualmente non versati, per la mancata o irregolare iscrizione al RENTRI è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 2.000,00 euro, per i rifiuti non pericolosi, e da 1.000,00 a 3.000,00 euro per i rifiuti pericolosi;
- per la mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità prescritte, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 2.000,00 euro per i rifiuti non pericolosi e da 1.000,00 a 3.000,00 euro per i rifiuti pericolosi.



COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

STUDIO ADRIANI

*Dottori Commercialisti Associati -
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI
(Un associato)*

Dott.ssa Adriana ADRIANI